

FAQ

Risposte FAQ

Cosa	Cos'è il ROC?	<p>Il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) è un registro unico adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, allo scopo di garantire l'applicazione delle norme del settore, quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.</p>
Chi	Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?	<p>I seguenti soggetti, elencati nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all'iscrizione nel Registro:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli operatori di rete;b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV);c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;d) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;e) le imprese concessionarie di pubblicità;f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;i) i soggetti esercenti l'editoria elettronica;j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;k) gli operatori economici esercenti l'attività di <i>call center</i>;l) soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione;m) fornitori di servizi di intermediazione <i>online</i>;

n) fornitori di motori di ricerca *online*.

Come	Come ci si iscrive al ROC?	<p>Per l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione non sono richiesti documenti cartacei. Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione per via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – di una serie di modelli, che variano in base alla natura giuridica ed all'attività svolta dagli operatori che richiedono l'iscrizione.</p> <p>L'accesso al Registro degli Operatori di Comunicazione è consentito unicamente attraverso l'uso dello Spid, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), distribuita in forma di <i>smart card</i> (formato carta di credito) o di chiavetta USB dalle Camere di Commercio provinciali.</p>
Quando	Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?	<p>La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell'attività rilevante ai fini del Registro. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro decorre dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 del Regolamento.</p>
Costo	È un servizio a pagamento?	<p>No, la procedura di iscrizione è completamente gratuita.</p>
Come	Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?	<p>Se un operatore iscritto al ROC viene cancellato dal Registro delle Imprese, oppure in caso di cessazione di tutte le attività rilevanti ai fini del Registro stesso, deve presentare una richiesta di cancellazione.</p> <p>La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione, compilando il modello 16/ROC.</p>
Obblighi	E'obbligatorio comunicare le variazioni?	<p>I soggetti obbligati all'iscrizione al ROC sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.</p>

Le variazioni sono trasmesse, esclusivamente in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – compilando il modello 15/ROC, che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al Registro, contenenti l'indicazione della specifica variazione intervenuta.

Cos'è la comunicazione Annuale?

E' la comunicazione, prevista dall'articolo 11 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati – sia quelli societari, sia quelli relativi alle attività svolte rilevanti ai fini del Registro – comunicati all'atto delle presentazione della domanda di iscrizione.

I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

I restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

La comunicazione annuale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica – attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it – e deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni.

I soggetti esercenti le attività di *Internet point* e *Phone center* che rientrano tra le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale.

Sanzioni

Sono previste sanzioni in caso di inadempimento?

I soggetti obbligati all'iscrizione al ROC e quelli già iscritti che violino le norme previste dal Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" (Allegato A della delibera AGCOM n. 666/08/CONS) sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, e se del caso 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Certificato

Come si può ottenere un certificato d'iscrizione?

Il modello per richiedere un certificato d'iscrizione è il 17/ROC, reperibile nella FAQ precedente. La richiesta di certificazione (in bollo da 16 euro), di cui all'art. 14 del Regolamento, è trasmessa *in forma cartacea*, accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
CORECOM Veneto – Via Poerio 34 – 30171 Mestre - Venezia (VE)

L'art. 14, comma 2 del Regolamento stabilisce che le certificazioni di iscrizione sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non sono prodotte agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Va ricordato anche che l'art. 14, comma 3 del Regolamento prevede, comunque, che l'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.
